CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE
PIEMONTE *Agency for Investments, Export and Tourism*
Promoted by Regione Piemonte and Chambers of Commerce

Camera di Commercio
Cuneo

FOCUS SPAGNA

Cuneo, 11 NOVEMBRE 2020

FOCUS SPAGNA

Opportunità per le imprese della provincia di Cuneo

CEIP

Webinar – 11 novembre 2020

A cura di Stefano Garelli

FOCUS SPAGNA

Opportunità per le imprese della provincia di Cuneo

Aspetti fiscali

Argomenti:

- Alcuni dati di carattere macro-economico
- Vendita di beni a clienti spagnoli:
  - Fornitura di beni pronti per l'uso
  - Fornitura di beni con installazione o montaggio
  - Contratti di call off stock
  - Magazzini di consegna
  - Vendita on line nei confronti di consumatori finali
- Modalità di presenza in Spagna:
  - Società di diritto locale
  - Succursale di società italiana

ALCUNI DATI DI CARATTERE MACROECONOMICO

SPAGNA

OSSERVATORIO ECONOMICO
Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PIL *(mld € a prezzi correnti)*	1078	1114	1161	1203	1245	1090	1196
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti *(variazioni %)*	3,8	3,0	2,9	2,4	2,0	-12,6	6,8
PIL pro capite a prezzi correnti *(US$)*	25620	26430	28127	30419	29832	26212	29599
Indice dei prezzi al consumo *(variazioni %)*	-0,6	-0,3	2,0	1,7	0,8	-0,1	0,9
Tasso di disoccupazione *(%)*	22,1	19,6	17,2	15,2	14,1	16,5	17,2
Popolazione *(milioni)*	46,7	46,6	46,6	46,7	46,7	46,8	46,8
Indebitamento netto *(% sul PIL)*	-5,2	-4,3	-3,0	-2,5	-2,8	-12,3	-7,4
Debito Pubblico *(% sul PIL)*	99,3	99,2	98,6	97,6	95,5	121,9	122,2
Volume export totale *(mld €)*	249,7	256,4	275,9	285,4	290,1	227,7	262,2
Volume import totale *(mld €)*	274,8	273,7	302,3	319,8	322,1	246,7	282,3
Saldo bilancia commerciale[(2)] *(mld €)*	-20,7	-14,2	-22,2	-29,2	-28,2	-15,9	-16,7
Export beni & servizi *(% sul PIL)*	33,6	33,9	35,2	35,1	34,9	29,6	32,3
Import beni & servizi *(% sul PIL)*	30,6	29,9	31,6	32,4	32,0	27,7	29,6
Saldo di conto corrente *(mld US$)*	24,1	39,3	35,6	27,3	27,3	6,4	19,7
Quote di mercato su export mondiale *(%)*	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,6	1,8

(1) Dati del 2020 e del 2021 : Previsioni
(2) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit

ITALIA

OSSERVATORIO ECONOMICO

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PIL *(mld € a prezzi correnti)*	1.654	1.696	1.738	1.767	1.787	1.613	1.754
Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti *(variazioni %)*	0,7	1,4	1,7	0,7	0,3	-10,4	5,8
PIL pro capite a prezzi correnti *(US$)*	30.300	30.947	32.356	34.413	33.048	30.024	33.626
Indice dei prezzi al consumo *(variazioni %)*	0,1	0,0	1,3	1,3	0,6	0,0	0,8
Tasso di disoccupazione *(%)*	11,9	11,7	11,3	10,6	9,9	9,5	11,3
Popolazione *(milioni)*	60,6	60,7	60,7	60,6	60,6	60,5	60,4
Indebitamento netto *(% sul PIL)*	-2,6	-2,4	-2,4	-2,2	-1,6	-11,6	-5,2
Debito Pubblico *(% sul PIL)*	135,4	134,7	134,0	134,8	134,8	161,4	157,1
Volume export totale *(mld €)*	411,8	418,3	452,1	463,3	475,8	391,2	419,4
Volume import totale *(mld €)*	370,3	369,4	404,5	424,3	422,9	348,2	377,9
Saldo bilancia commerciale[3] *(mld €)*	52,7	59,4	54,7	45,3	57,0	46,4	45,5
Export beni & servizi *(% sul PIL)*	29,7	29,3	30,8	31,4	31,7	28,3	28,8
Import beni & servizi *(% sul PIL)*	26,7	26,0	28,0	29,0	28,6	26,3	26,7
Saldo di conto corrente *(mld US$)*	25,4	48,4	51,4	51,5	58,9	47,9	51,3
Quote di mercato su export mondiale *(%)*	2,8	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9
Produzione industriale *(variazioni percentuali)* [5]	1,1	1,9	3,1	1,4	-1,0	n.d.	n.d.
Spesa in Ricerca & Sviluppo [4] *(percentuale sul PIL)*	1,32	1,34	1,37	1,40	1,41	1,53	n.d.
Numero imprese attive *(compreso il comparto agricolo)*	5.731.123	5.751.629	5.779.316	5.782.795	5.765.548	n.d.	n.d.

(1) Dati 2015 - 2019: Stime
(2) Dati 2020 - 2021 : Previsioni
(3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
(4) Dati provvisori
(5) Dati corretti per gli effetti di calendario

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Istat, Movimprese, EIU, e Banca d'Italia

FORNITURA DI BENI PRONTI PER L'USO

PACCHETTO IVA 2018 – QUICK FIXES
modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020

PROVVEDIMENTI A LIVELLO UE

Le modifiche sono previste dai seguenti provvedimenti:

- **Direttiva 2018/1910 del 4 dicembre 2018**; si occupa della modifica dell'articolo 138 della Direttiva 2006/112/CE in tema di cessioni intracomunitarie, delle **nuove regole in tema di call off stock** e delle operazioni a catena;
- **Regolamento 2018/1909 del 4 dicembre 2018**; si occupa dello scambio di informazioni tra Paesi UE ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del **regime di call off stock**;
- **Regolamento 2018/1912 del 4 dicembre 2018**; si occupa delle **prove di cessione intracomunitaria** e del **registro da tenere** per le operazioni a titolo non traslativo e per il call off stock.

Le misure previste dai sopra indicati provvedimenti si applicano **a partire dal 1° gennaio 2020**.

L'Italia, ad oggi, unico Paese Ue, NON ha ancora recepito la Direttiva 2018/1910.

VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI
Aspetti procedurali

CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI - PROCEDURA OPERATIVA

Nel caso di vendita a operatore economico di altro Paese Ue, occorre osservare la seguente procedura:

- **Stipulare il contratto di vendita (individuando la condizione di resa della merce secondo le clausole INCOTERMS 2020)**
- **Verificare che il cliente estero sia iscritto al VIES**, tenendo agli atti l'esito del controllo;
- Predisporre il DDT per l'invio della merce nel Paese Ue di destinazione;
- Predisporre la fattura di vendita: per operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993;
- annotare la fattura nel registro fatture emesse;
- Reperire delle **prove di cessione intracomunitaria** (Circolare Agenzia Entrate n. 12 del 2020);
- **Trasmettere il Modello Intra 1 bis** (entro il 25 del mese successivo);
- Trasmettere la fattura allo SDI con il codice destinatario 7 volte X, oppure presentare l'esterometro trimestrale.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020

possesso del numero identificativo Iva

ARTICOLO 138 della Direttiva 2006/112/CE – formulazione in vigore dal 1° gennaio 2020

«**1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità**, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, **se sono soddisfatte le condizioni seguenti**:

a) i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;

b**) il soggetto passivo** o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione **è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA**.»;

«1 bis. **L'esenzione prevista al paragrafo 1 non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l'obbligo, di cui agli articoli 262 e 263, di presentare un elenco riepilogativo o l'elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale cessione come previsto dall'articolo 264,** a meno che egli non possa debitamente **giustificare** la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.»;

(….)".

NB: L'articolo 138 corrisponde al nostro articolo 41 del Dl n. 331/1993, in attesa di adeguamento alla Direttiva.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020

possesso del numero identificativo Iva

COMUNICAZIONE DEL NUMERO IDENTIFICATIVO IVA DA PARTE DEL CLIENTE

Al riguardo si osserva che:

- NON è esplicitamente prevista la modalità mediante la quale il cliente deve comunicare il suo numero identificativo Iva al fornitore.
- Secondo le Note esplicative della Commissione (paragrafo 4.2), dovrebbe bastare anche un **semplice scambio di e-mail**; viene inoltre ritenuto che **se il fornitore indica il numero identificativo Iva nella fattura emessa** nei confronti del cliente, tale comportamento vale ad attestare che il cliente ha provveduto a comunicare al fornitore il suo numero identificativo Iva.

NB: E' comunque opportuno che tale numero venga esplicitamente indicato sull'**ORDINE** inviato all'impresa italiana dal cliente di altro Paese UE.

Naturalmente, ottenuto il numero identificativo Iva del cliente, **occorre sottoporlo a controllo mediante accesso all'Archivio VIES**:

- In sede di costruzione dell'anagrafica del cliente;
- E, prudentemente, prima di ogni operazione di cessione.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020

controllo del numero identificativo Iva

Per contattarci | Search | Legal Notice | Italiano (it)

COMMISSIONE EUROPEA

Commissione europea

Commissione europea > Fiscalità e Unione Doganale > VIES

About us | Online Databases | Tenders & Grants | FAQ | Subscribe to newsflash | Ultima Novità | Sitemap

- Convalida partite IVA
- Informazioni tecniche
- Monitoraggio interno
- Domande più frequenti
- Guida
- Clausola di esclusione di responsabilità specifica per questo servizio

Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA (VIES): Verifica della validità di una partita IVA

Sì, partita IVA valida

Stato membro	ES	
Partita IVA	ES B61768511	
Orario di ricezione della richiesta	2020/11/02 18:42:17	
Nome	IVECO ESPANA	Valid
Tipo di società	ES-3	Valid
Via	Avda de Aragon	Valid
Codice di avviamento postale:	28022	Valid
Città	Madrid	Valid
Numero di Consultazione	WAPIAAAAXWKDWz2v	

Back

Vies On-The-Web v5.6.0 | Top

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020

controllo del numero identificativo Iva

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/IVA/El_NIF_en_el_IVA.shtml

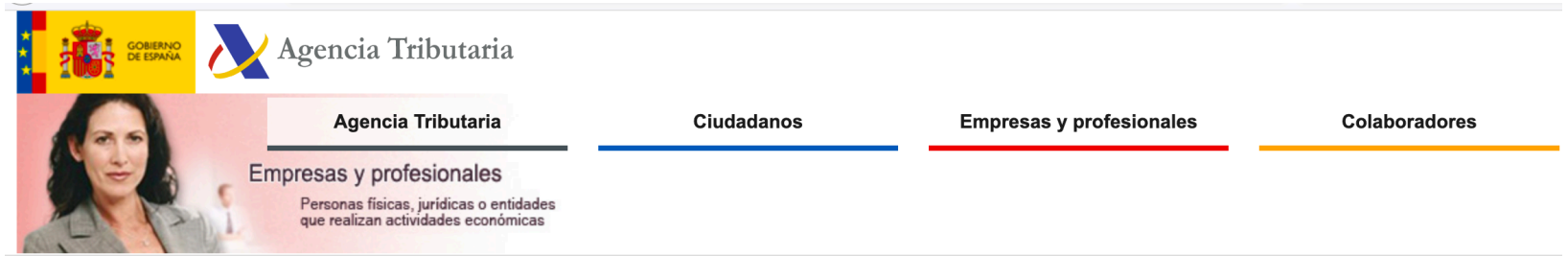

Inicio › Empresas y profesionales › Empresas › IVA

El NIF en el IVA

¿Es lo mismo NIF que NIF-IVA?

No. El NIF lo necesitan las personas físicas o jurídicas para cualquier relación de naturaleza o con trascendencia tributaria, mientras que el NIF-IVA es necesario para realizar determinadas operaciones intracomunitarias.

¿Quiénes deben tener NIF-IVA?

El NIF-IVA se asignará, con algunas excepciones, a las siguientes personas o entidades:

1. Los empresarios o profesionales establecidos o no en el territorio de aplicación del IVA español que realicen entregas de bienes o adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto, incluso si los bienes objeto de dichas adquisiciones intracomunitarias se utilizan en la realización de actividades empresariales o profesionales en el extranjero.
2. Los empresarios o profesionales que sean destinatarios de los servicios prestados por empresarios o profesionales no establecidos en el territorio peninsular español e Islas Baleares, respecto de los cuales sean sujetos pasivos del IVA (inversión del sujeto pasivo).
3. Los empresarios o profesionales que presten servicios, que por aplicación de las reglas de localización de los mismos se entiendan prestados en otro Estado miembro distinto de España, cuando el sujeto pasivo sea el destinatario de los mismos.
4. Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales, cuando realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al IVA.

¿Cuál es la composición del NIF-IVA?

A efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, para las personas o entidades que realicen operaciones intracomunitarias, el NIF-IVA será el definido de acuerdo con las normas generales, al que se antepondrá el prefijo ES, conforme al estándar internacional código ISO-3166 alfa 2.

Es decir: NIF IVA = ES + NIF

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020

requisiti cessioni intracomunitarie

Nelle Note esplicative della Commissione Europea viene affermato che:

- **Se il cliente NON comunica al venditore il numero identificativo Iva**, il venditore deve emettere fattura con Iva; l'operazione per il cliente continua ad essere un'operazione intracomunitaria, con l'obbligo di assolvere l'Iva del Paese di arrivo (paragrafo 4.3.2)
- **Se il cliente NON comunica al venditore il numero identificativo Iva, ma afferma che ne ha fatto richiesta** e che il medesimo non gli è ancora stato attribuito, il venditore deve emettere fattura con Iva; nel momento in cui il cliente comunicherà il numero identificativo Iva (con relativa iscrizione nell'Archivio VIES valida al momento di effettuazione dell'operazione in argomento), ove vengano rispettate le altre condizioni previste (trasferimento fisico della merce in altro Paese Ue; operazione a titolo oneroso) il venditore provvederà (paragrafo 4.3.3):
  - A emettere nota credito per lo storno dell'Iva;
  - A svolgere la procedura di cessione intracomunitaria.
- **Nel caso di cessione di beni a clienti appartenenti a Paesi che hanno introdotto nel loro ordinamento il GRUPPO IVA (VAT FISCAL UNIT, il cui numero identificativo Iva, negli scambi intracomunitari, sostituisca quello delle singole società del gruppo, come accade per la normativa italiana)** il cliente deve comunicare il numero identificativo Iva del Gruppo Iva (regolarmente iscritto nell'Archivio VIES); il venditore deve indicare in fattura tale numero identificativo Iva. Deve, però essere tenuto presente che NON in tutti i Paesi Ue il Gruppo Iva funziona come previsto dalla normativa italiana (ad esempio, in Germania il Gruppo Iva vale solo per gli scambi interni a tale Paese; nei rapporti con imprese di altri Paesi Ue, ciascuna società mantiene il proprio numero identificativo Iva). **Al momento in Spagna NON è prevista la VAT FISCAL UNIT ma solo la possibilità del consolidato Iva.**

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020

presentazione del Modello Intra

Come in precedenza affermato, nel caso della cessione intracomunitaria di beni:

«1 bis. **L'esenzione (NON IMPONIBILITA') prevista al paragrafo 1 non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l'obbligo, di cui agli articoli 262 e 263, di presentare un elenco riepilogativo o l'elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale cessione come previsto dall'articolo 264**, a meno che egli non possa debitamente **giustificare** la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.»;

ERRATA COMPILAZIONE DEL MODELLO INTRA 1-BIS

NB. **È da ritenere che l'errata compilazione riguardi solo la parte fiscale** del Modello Intra 1 bis.

Il comma 1-bis dell'articolo 138 della Direttiva 2006/112/CE , riguardo al contenuto, richiama infatti l'**articolo 264** della medesima Direttiva (il quale contiene solo informazioni di carattere fiscale).

Compilazione – Dati fiscali

Intra 1-bis colonne:

1. **Numero progressivo riga;**
2. **Codice ISO dello Stato membro dell'acquirente;**
3. **Codice identificativo dell'acquirente;**
4. **Valore in euro della cessione;**
5. **Natura della transazione letterale (solo nel caso di operazioni triangolari).**

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020

presentazione del Modello Intra

ERRORI GIUSTIFICABILI (TOLLERABILI) NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO INTRA 1 BIS

Nel caso di mancato o non corretto adempimento Intra cui accenna l'articolo 138, paragrafo 1-bis, nelle **Note esplicative della Commissione Europea** viene affermato che, alcuni errori possono essere giustificati (diciamo meglio: TOLLERATI), salvo che l'Autorità fiscale abbia ragioni per ritenere che si tratti di elementi di uno schema fraudolento (paragrafo 4.3.6):

- Per errore involontario il contribuente ha inserito l'operazione in un Intra successivo rispetto a quello di competenza;
- Il contribuente ha inserito l'operazione nell'Intra di competenza ma ha commesso un involontario errore di importo;
- Il cliente ha attuato un'operazione di carattere straordinario (ad esempio, FUSIONE PER INCORPORAZIONE), con cambiamento della denominazione e del numero identificativo Iva; il contribuente ha indicato nel modello Intra il vecchio numero identificativo Iva.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE
modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020
presentazione del Modello Intra

IN CONCLUSIONE, al fine di poter realizzare una cessione intracomunitaria NON IMPONIBILE

l'importante è:

- presentare il modello INTRA CESSIONI;
- Indicando nello stesso DATI FISCALI CORRETTI.

In caso di errori, alcuni vengono considerati tollerabili.

In ogni caso, **è possibile espletare la procedura del ravvedimento operoso**.

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

modifiche in vigore a partire dal 1° gennaio 2020

requisiti cessioni intracomunitarie

RIEPILOGO

A partire dal 1° gennaio 2020, per poter realizzare una cessione intracomunitaria di beni è quindi necessario rispettare TUTTI i seguenti requisiti:

- Soggettività passiva del cedente (operatore economico)
- Iscrizione del cedente al Sistema VIES
- Soggettività passiva del cessionario (operatore economico)
- Iscrizione del cessionario al Sistema VIES di un Paese membro diverso da quello di partenza della merce
- Trasferimento fisico della merce tra due diversi Paesi membri: prova di cessione intracomunitaria
- Onerosità dell'operazione
- Presentazione del Listing cessioni (Modello Intra cessioni – Intra 1-bis) da parte del cedente.

In pratica, l'**iscrizione al VIES (del fornitore e del cliente)** e la **corretta compilazione e presentazione del Modello Intra** diventano essenziali per poter emettere fattura NON imponibile articolo 41 del Dl n. 331/1993.

FOCUS SPAGNA

Opportunità per le imprese della provincia di Cuneo

Aspetti fiscali

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO
Aspetti fiscali

L’articolo 36 della Direttiva 2006/112/CE afferma che:

“Quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall'acquirente oppure da un terzo deve essere **installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto**, **si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l'installazione o il montaggio**.

Qualora l'installazione o il montaggio siano eseguiti in uno Stato membro diverso da quello del fornitore, lo Stato membro nel cui territorio avviene l'installazione o il montaggio adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione al suo interno.”.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

Aspetti fiscali

IBFD - Tax Research Platform

on (Last Reviewed: 1 August 2020)

4. Place of Taxation

4.2.2.1. Assembly and installation supplies

According to article 68.2 (2) of the LIVA, the place of supply of goods which are installed or assembled (with or without a trial run) by or on behalf of the supplier is the place where the goods are installed or assembled.

10.1.2.1. Supplies made by non-resident suppliers

Pursuant to article 84 of the LIVA, supplies of services made by non-resident suppliers (not operating through a fixed establishment that intervenes in the transaction) are subject to the reverse charge mechanism. In respect of services other than those subject to the default B2B rule, the reverse charge only applies if the customer is established in Spain.

In respect of supplies of goods (installation and assembly supplies), the reverse charge applies irrespective of whether or not the customer is established in Spain.

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO
Aspetti fiscali

CONSEGUENZE PRATICHE

- **Cliente operatore economico stabilito in Spagna o identificato ai fini dell'Iva spagnola**: nel rapporto tra l'impresa italiana e l'impresa cliente, applicazione del reverse charge; l'impresa italiana emette fattura per operazione articolo 41/1/c del Dl n. 331/1993 ed espleta la procedura cessioni intracomunitarie.
- **Cliente operatore economico NON stabilito e NON identificato ai fini dell'Iva spagnola oppure CONSUMATORE FINALE**: l'impresa italiana deve aprire una posizione Iva in Spagna e deve applicare l'Iva spagnola. In tale evenienza l'impresa italiana emette fattura strutturata come segue.

Esempio: cessione di cucina componibile a consumatore finale spagnolo, con montaggio a cura / spese dell'impresa italiana:

A Vostro debito:

- Cucina componibile montata / installata presso la Vostra abitazione: 10.000,00 euro

  (Operazione non imponibile articolo 41/1/c del Dl n. 331/1993)
- Iva spagnola del 21% 2.100,00 euro

Totale 12.100,00 euro

FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO

Adempimenti riguardo ai lavoratori inviati in Spagna per l'installazione o il montaggio e per l'assistenza tecnica successiva

CONTRATTI DI CALL OFF STOCK

CONTRATTI DI CALL OFF STOCK CON CLIENTI DI ALTRO PAESE UE

aspetti di carattere generale

CONTRATTI DI CALL OFF STOCK

Nella pratica degli affari hanno raggiunto un'ampia diffusione i casi di imprese italiane che inviano beni ai propri clienti esteri con passaggio della proprietà degli stessi (beni) all'atto del prelievo da parte dei clienti medesimi.

L'Agenzia delle Entrate italiana, riguardo ai contratti in argomento, nelle Risoluzioni pronunciate sino al 31 dicembre 2019, ha sempre (impropriamente) utilizzato il termine di **"consignment stock".**

In realtà, la denominazione corretta è quella di **contratto di call off stock.**

In base a tale contratto, i beni vengono inviati al cliente estero con effetto traslativo sospeso sino all'atto del prelievo da parte del cliente stesso: **i beni sono a disposizione del cliente estero ricevente**.

CONTRATTI DI CALL OFF STOCK CON CLIENTI DI ALTRO PAESE UE

aspetti di carattere generale

Sino al 31 dicembre 2019, a seconda dei Paesi UE di localizzazione, tali beni dovevano essere custoditi **nei locali del cliente** o anche **presso centri logistici esterni** (in genere, a spese del cliente stesso).

Il contratto di call off stock, sotto il profilo giuridico, presenta notevoli affinità con il **contratto estimatorio** di cui all'**articolo 1556** del codice civile.

Secondo tale norma: "Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito".

CONTRATTI DI CALL OFF STOCK CON CLIENTI DI ALTRO PAESE UE

Normativa Iva spagnola

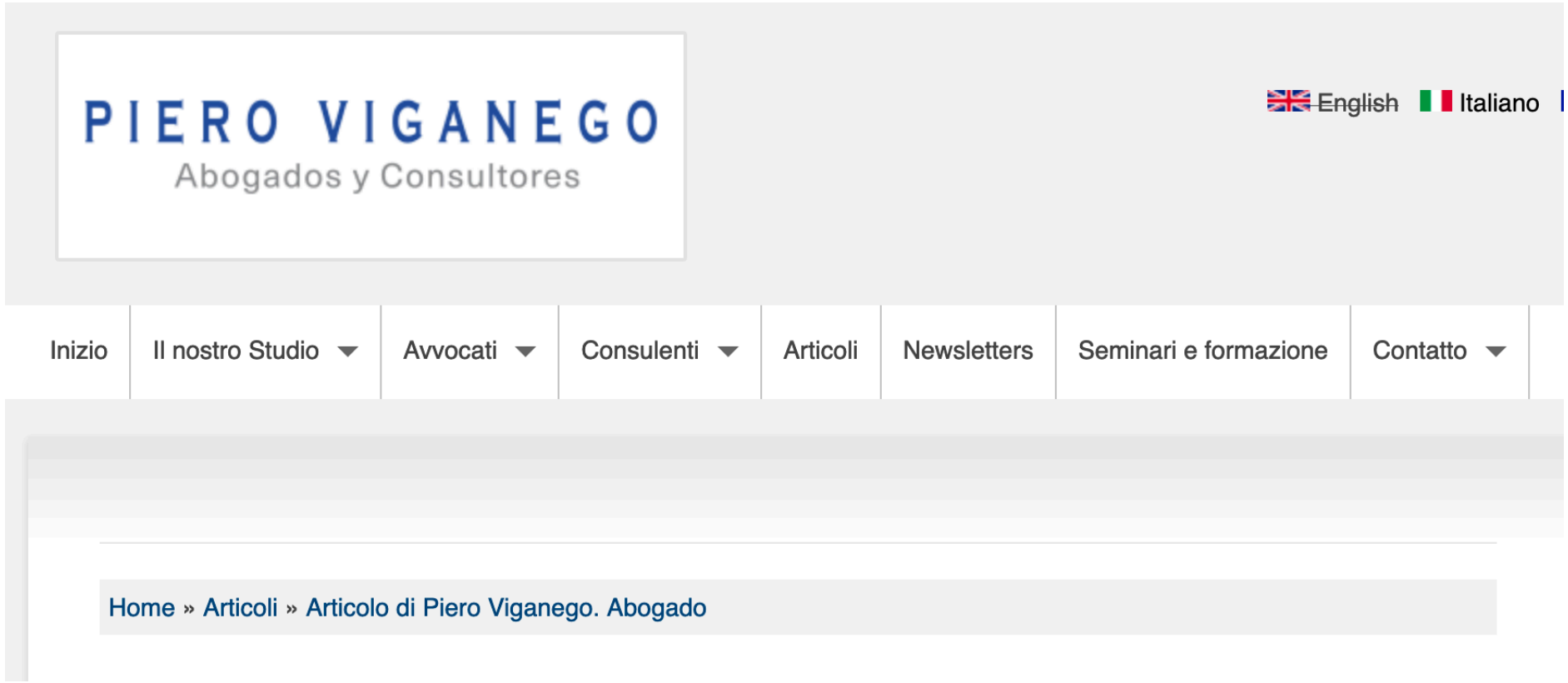

CONTRATTI DI CALL OFF STOCK CON CLIENTI DI ALTRO PAESE UE

Normativa spagnola

Consignment Stock

Il Consiglio Europeo ha invitato alla Commissione a proporre modifiche alle attuali norme IVA al fine di consentire la semplificazione e un trattamento uniforme del call-off stock e il consignmet stock negli scambi transfrontalieri.

Le proposte di armonizzazione che si elencano nella proposta di nuova Direttiva sono in línea con il regime previsto nella Legge spagnola sull'IVA.

Analizziamo dunque i regimi applicabili in Spagna.

"Call-off stock"

Si riferisce a una situazione in cui un venditore trasferisce beni in un magazzino a disposizione di un acquirente noto in un altro Stato membro e tale acquirente diventa proprietario dei beni nel momento in cui li preleva dal magazzino.

L'acquirente ha il diritto di prelevare i beni da uno stock del fornitore a propria discrezione e in quel momento ha luogo una cessione di beni.

In base alle attuali norme IVA si ritiene che un'impresa che trasferisce i propri beni in un altro Stato membro al fine di costituire uno stock per un cliente abbia effettuato una cessione di beni esente da IVA nello Stato membro di partenza. L'arrivo dei beni dà luogo a un acquisto intracomunitario, effettuato dall'impresa che ha trasferito i beni, soggetto a IVA in tale altro Stato membro.

Al fine di affrontare le difficoltà che ciò può comportare nella pratica, taluni Stati membri applicano misure di semplificazione a tali operazioni, mentre altri no. Tali differenze sono di ostacolo all'applicazione uniforme delle norme IVA all'interno del mercato unico.

CONTRATTI DI CALL OFF STOCK CON CLIENTI DI ALTRO PAESE UE

Normativa spagnola

La soluzione proposta dalla Commissione non é affatto una novità poiché la Spagna ha stabilito da anni tale sistema. Nella fattispecie, il regime di call-off stock da luogo in Spagna a un'unica cessione nello Stato membro di partenza e a un acquisto intracomunitario nello Stato membro in cui è situato lo stock, la Spagna.

La Commissione propone tale soluzione ma con una complicazione aggiuntiva. Infatti, al fine di garantire un follow-up adeguato dei beni da parte delle amministrazioni fiscali, il fornitore come anche l'acquirente avrà l'obbligo di tenere un registro dei beni in call-off stock a cui si applicano tali norme. Inoltre, nell'elenco riepilogativo del fornitore si dovrà menzionare l'identità degli acquirenti ai quali i beni spediti nell'ambito del regime di call off stock saranno ceduti in un secondo momento.

“Consignment stock”

Per questo regime di deposito intracomunitario non si riscontrano proposte di semplificazione, non si cita neanche questo istituto che in realtà presenta un panorama molto eterogeneo a livello europeo.

In Spagna si ritiene che un'impresa comunitaria che trasferisce qui i propri beni al fine di costituire uno stock per future vendite a clienti non ancora individuati al momento del trasferimento della merce, abbia effettuato una operazione assimilata a un acquisto intracomunitario

Per poter dichiarare l'acquisto intracomunitario nella propria dichiarazione IVA, l'impresa che ha trasferito i beni è tenuta a identificarsi ai fini IVA in Spagna . Quando i beni sono prelevati dallo stock e consegnati all'acquirente si verifica una seconda cessione, il cui luogo di cessione è la Spagna che permette l’applicazione del reverse charge onde evitare complicazioni all’azienda straniera titolare del deposito.

Ribadiamo il fatto che la costituzione di un deposito in Spagna per motivi prettamente logistici non trasforma in soggetto stabilito ai fini IVA all’azienda depositante.

CONTRATTI DI CALL OFF STOCK
CON CLIENTI DI ALTRO PAESE UE
Direttiva 2018/1910

La **Direttiva 2018/1910** nei "**considerando**" afferma che:
"(….)

5) **Il call-off stock si riferisce alla situazione in cui, al momento del trasporto di beni verso un altro Stato membro, il cedente conosce già l'identità dell'acquirente al quale tali beni saranno ceduti in una fase successiva e dopo il loro arrivo nello Stato membro di destinazione.** **Attualmente** questa situazione dà luogo a una **cessione presunta** (nello Stato membro di partenza dei beni) (1) e a un **acquisto intracomunitario presunto** (nello Stato membro di arrivo dei beni), seguiti da una **cessione «interna»** nello Stato membro di arrivo, per la quale il cedente deve essere identificato ai fini dell'IVA in tale Stato membro.

Per evitare che ciò accada tali operazioni, quando hanno luogo tra due soggetti passivi, dovrebbero essere considerate, **a determinate condizioni**, una cessione esente nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo.

Nota (1): come si è visto ciò non accade con tutti i Paesi.

CONTRATTI DI CALL OFF STOCK CON CLIENTI DI ALTRO PAESE UE
Direttiva 2018/1910 – SINTESI DEL NUOVO SCENARIO OPERATIVO

SINTESI DEL CONTENUTO DELL'ARTICOLO 17-BIS DELLA DIRETTIVA

A partire dal 1° gennaio 2020, per effetto della Direttiva UE 2018/1910 del 4 dicembre 2018 e dei Regolamenti UE 2018/1909 e 2018/1912 del 4 dicembre 2018, vengono introdotti importanti cambiamenti riguardo alla gestione fiscale del contratto in argomento (**limitatamente ai rapporti in ambito UE**):

- Come esaminato nella precedente slide, viene data una **precisa definizione di contratto di call off stock**;
- Viene previsto che, nel rispetto di precise condizioni, per il fornitore, NON è più necessario aprire una posizione Iva nel Paese del cliente; tra queste **condizioni** è previsto che:
  - i beni vengano trasportati a destinazione a cura o a spese dell'impresa fornitrice (é opportuno evitare la consegna EXW o FCA);
  - I beni vengono introdotti nel magazzino del cliente stesso o in quello di un depositario (operatore logistico), il quale, per cautela fiscale, deve operare nell'interesse e a spese del cliente;
  - i beni devono essere **prelevati entro 12 mesi dall'arrivo** degli stessi nel Paese di destinazione;

CONTRATTI DI CALL OFF STOCK CON CLIENTI DI ALTRO PAESE UE

Direttiva 2018/1910 – SINTESI DEL NUOVO SCENARIO OPERATIVO

NOTE ESPLICATIVE COMMISSIONE UE

2.5.9. La semplificazione può essere applicata nel caso in cui il trasporto sia effettuato dall'acquirente destinatario per conto del fornitore?

L'articolo 17 *bis*, paragrafo 2, lettera a), della DI precisa che i beni devono essere spediti o trasportati dal fornitore o "da un terzo che agisce per suo conto". Non è ulteriormente precisato chi debba essere questo "terzo".

Il testo giuridico non esclude che il terzo in questione possa essere l'acquirente destinatario, ma è importante sottolineare che in questo caso l'acquirente destinatario dovrebbe trasportare i beni "per conto" del fornitore, il che implica che il fornitore è ancora il proprietario dei beni durante il trasporto e nel momento in cui i beni sono immagazzinati nel deposito. Se così non fosse, non si tratterebbe di una situazione di call-off stock, ma direttamente di una cessione intracomunitaria seguita da un acquisto intracomunitario. **Chiaramente, spetterà al fornitore dimostrare all'amministrazione fiscale che le condizioni per la semplificazione del regime di call-off stock sono soddisfatte.**

NB: se il cliente si occupa del trasporto, dovendosi comportare come un vettore, egli dovrebbe emettere fattura per il trasporto.

CONTRATTI DI CALL OFF STOCK CON CLIENTI DI ALTRO PAESE UE

Direttiva 2018/1910 – SINTESI DEL NUOVO SCENARIO OPERATIVO

- i beni inviati al cliente in base a tale contratto devono essere annotati su un **apposito registro di carico /scarico**;
- con riferimento al periodo di spedizione dei beni deve essere presentato un **elenco riepilogativo**, al fine di segnalare l'identità del soggetto al quale i medesimi sono trasferiti, con indicazione solo del numero identificativo Iva del cliente estero e NON dell'importo dell'operazione;
- con riferimento al prelievo dei beni, occorre:
  - Emettere fattura per la cessione intracomunitaria dei beni;
  - Presentare **un altro elenco riepilogativo** al fine di segnalare l'avvenuta cessione dei beni, indicando l'importo dell'operazione.

CONTRATTI DI CALL OFF STOCK CON CLIENTI DI ALTRO PAESE UE

Direttiva 2018/1910 – Nuova normativa spagnola

SPAGNA

Sino al 31 dicembre 2019, molte imprese italiane che avevano rapporti di call off stock con clienti spagnoli, erano stati costretti ad aprire una posizione Iva in Spagna (a causa del fatto che il cliente spagnolo NON era disponibile a svolgere la procedura di acquisto intracomunitario all'atto del ricevimento dei beni).

A partire dal 1° gennaio 2020, la Spagna ha recepito la direttiva 2018/1910, la quale, nel rispetto di determinate condizioni, comporta il venir meno dell'obbligo di apertura della posizione Iva in Spagna.

CONTRATTI DI CALL OFF STOCK CON CLIENTI DI ALTRO PAESE UE

Direttiva 2018/1910 – Nuova normativa spagnola

SPAGNA

IVAconsulta
expert VAT advice

Royal Law-Decree 3/2020 of 5 February has been published at the Official Gazette of 5 February 2020 (the RDL) in order to, among other European regulations, transpose to the Spanish legislation Council Directive 2018/1910 and Council Implementing Regulation 2018/1912,.

As regards VAT the RDL so transposes the so called "***quick fixes***", namely, amendments to the Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax (the VAT Directive) with the aim to simplify the regime of intracommunity transactions until their definitive VAT system is implemented. [1].

One of such quick fixes is the establishment of a harmonized regulation of the "***call-off stock***" arrangements, which refer to the situation where, at the time of the transport of goods to another Member State, the supplier already knows the identity of the person acquiring the goods, to whom these goods will be supplied at a later stage and after they have arrived in the Member State of destination.

CONTRATTI DI CALL OFF STOCK CON CLIENTI DI ALTRO PAESE UE

Direttiva 2018/1910 – Nuova normativa spagnola

According to existing regulations, this operative gives rise to a deemed supply in the Member State of departure of the goods and a deemed intra-Community acquisition in the Member State of arrival of the goods, followed by a 'domestic' supply in the Member State of arrival, and **requires the supplier to be identified for VAT purposes in that Member State.**

To avoid this obligation some Member States [2] had internal provisions considering that, such transactions, where taking place between two taxable persons should be, under certain conditions, considered to give rise originally to one exempt supply in the Member State of departure and one intra-Community acquisition in the Member State of arrival.

Now, after the quick fixes have come into force, the VAT Directive specifically addressed the regime of call-off stock arrangements in a new article 17a and number 3 of article 243 where the formal obligation to keep a register of the transactions incurred within this arrangement is introduced (the contains of this register is regulated by article54a(1) and (2) of Council Implementing regulation 282/2011).

CONTRATTI DI CALL OFF STOCK CON CLIENTI DI ALTRO PAESE UE

Direttiva 2018/1910 – Nuova normativa spagnola

These provisions have been implemented by the RDL by the introduction of a new article 9 bis, and a rewording of first paragraph in number 3º of article 9 and head One of article 15 and number 8º in indent One of article 75 of the Spanish VAT Law (Ley 37/1992). Furthermore, Royal Decree 1624/1992 (the VAT Ordinance) is also modified so to include call-off stock transactions among those to be declared at the recapitulative returns and include the same among those to be included at the VAT register of certain intracommunity transactions (article 79, new number 3º in head 1 and heads 2 and 3 of article 66 of the VAT Ordinance).

An important fact to have in mind is that the obligation to report affect not only to the company dispatching the goods to be affected to a call-off stock, but also to the company to which these goods will actually be delivered out of such stock, circumstance which may give rise to problems as to the timely obtention the required information so both parties can comply with their respective reporting obligations.

Such problems must be a priority to those companies, resident or not, within the scope of the Spanish immediate information supply (the SII)[3] which are so are obliged to file electronically through the website of the Spanish Tax Agency (AEAT) in, almost, real time the contains of the said VAT register of certain intracommunity transactions.

Perhaps aware of the difficulties involved in the update of the ERP system to the new reporting obligation affecting the call-off stock transactions, the inclusion of the same in the SII reports is not required until the 1st January 2021 (Transitory provision number Seven of the RDL).

CONTRATTI DI CALL OFF STOCK CON CLIENTI DI ALTRO PAESE UE

Direttiva 2018/1910 – Nuova normativa spagnola

[1]

It must be remembered that when the fiscal frontiers between Member States were abolished by the end of 1992, transitional VAT arrangements for intracommunity trade were adopted which, as the VAT Directive points out, are to be replaced by definitive arrangements.

According to the proposal of the Commission in its communication of 7 April 2016 on an ***action plan on VAT***, such a definitive VAT system for cross-border business-to-business (B2B) trade between Member States must be based on the principle of taxation of cross-border supplies of goods in the Member State of destination.

[2]

The Spanish VAT Law does not regulate any simplification measures for consignment or call-off stock. However, via binding consultations, the General Tax Directorate has pronounced that, **under certain conditions, the customer is to be considered as the "de facto" owner of the goods from the moment that the goods are transferred into Spain by the supplier in other words placed under its control.**

CONTRATTI DI CALL OFF STOCK CON CLIENTI DI ALTRO PAESE UE

Direttiva 2018/1910 – Nuova normativa spagnola

If so and regardless of the fact that the ownership of the goods does not formally occur:

Such a transfer is to be treated as an intra-Community acquisition by the customer; and

No deemed intra-Community acquisition is considered to be incurred by the supplier which, as a result, would not be obliged to register.

[3] which considered by those It must be remembered that those companies within a VAT Group or considered big companies (turnover over 6 million Euros), as well as those having the obligation to file monthly VAT returns due to having opted for the so called REDEME (special regime of monthly refund).

MAGAZZINO DI CONSEGNA

MAGAZZINO DI CONSEGNA

Aspetti generali

L'impresa italiana che intende ridurre i tempi di consegna della merce ai propri clienti ed, eventualmente, ottimizzare i costi di trasporto, può avvalersi dello strumento del cd. "**Magazzino di consegna**" o "**Magazzino avanzato**" istituito nel Paese di localizzazione dei clienti.

Si tratta del caso del «CONSIGNMENT STOCK».

In genere, a tal fine, l'impresa italiana:

- **stipula un contratto di deposito con un operatore logistico del Paese estero**;
- invia la merce presso tale deposito;
- e, nel momento in cui i clienti ordinano la merce, incarica tale operatore logistico di eseguire la consegna della stessa.

MAGAZZINO DI CONSEGNA

Magazzino di consegna in SPAGNA

MAGAZZINO DI CONSEGNA IN ALTRO PAESE UE - SPAGNA

L'apertura di un magazzino di consegna in un Paese Ue (salvo il caso della **Francia** con vendita della merce entro 3 mesi dall'arrivo e del **Belgio**, come da recente Circolare del Ministero delle Finanze belga), **comporta la necessità di aprire una posizione Iva in loco**, al fine di gestire:

- Il trasferimento della merce dall'Italia al Paese estero;
- Le vendite interne al Paese estero (salvo il caso di Paesi in cui in riferimento a tali operazioni si applica il reverse charge; in tale ultimo caso la posizione Iva aperta nel Paese estero viene utilizzata solo per il trasferimento della merce dall'Italia al Paese estero).

MAGAZZINO DI CONSEGNA
Magazzino di consegna in SPAGNA

Invio di merce a magazzino di consegna (gestito da operatore logistico di altro Paese Ue): merce a esclusiva disposizione del fornitore italiano

La procedura è così sintetizzabile:

- apertura di posizione Iva nel Paese estero di destinazione della merce;
- stipulazione di contratto scritto con l'operatore logistico del Paese estero atto a regolare l'operazione (contratto di deposito);
- spostamento dei beni dalla posizione Iva italiana alla posizione Iva del Paese estero, con emissione di fattura non imponibile articolo 41, comma 2, lettera c), del Dl n. 331/1993, nei confronti della posizione Iva estera; tale spostamento deve essere attuato in base al valore di costo dei beni (l'articolo 76, della Direttiva 2006/112/Ce; articolo 43, comma 4, del Dl n. 331/1993);
- annotazione della fattura sul registro fatture emesse;
- presentazione del modello Intra 1 bis nei confronti della posizione Iva estera;

MAGAZZINO DI CONSEGNA
Magazzino di consegna in SPAGNA

- espletamento della procedura acquisti intracomunitari nel Paese estero di invio dei beni;
- emissione di fattura di vendita (interna al Paese estero) relativamente ai beni ceduti ai clienti; detta fattura, a seconda che nel Paese estero sia o meno possibile applicare la procedura di reverse charge, viene emessa:
  - con applicazione dell'Iva del Paese estero: Paesi senza reverse charge; operazione fuori campo Iva italiana; da annotare solo in contabilità generale;
  - senza applicazione dell'Iva del Paese estero: Paesi con reverse charge; la fattura viene emessa dalla sede italiana, per operazione non soggetta articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972 – inversione contabile;

  Nel caso della Spagna, se il cliente è identificato ai fini dell'Iva spagnola, torna applicabile la procedura del reverse charge
- al termine dell'esercizio l'impresa italiana prende in carico nel bilancio la rimanenza di beni esistente all'estero.

EUROPEAN VATDESK

OPTIONAL REVERSE CHARGE MECHANISM

Optional reverse charge for supply of goods?

Reverse charge is applicable to all supplies of goods carried out by a non-established taxpayer provided the recipient is a taxpayer (whether he is established or not in Spain). The reverse charge is therefore also applicable between two non-established taxpayers.

Optional reverse charge for supply of services

Reverse charge is applicable to all domestic supplies of services carried out by a provider not established in Spain (whether he is VAT registered or not in Spain) to a taxpayer established for VAT purposes in Spain.

VENDITA ON LINE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI

-NORMATIVA ATTUALE

-NOVITA' DAL 1° LUGLIO 2021

CESSIONE DI PRODOTTI
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE
Normativa in vigore sino al 30 giugno 2021

SITUAZIONE SINO AL 30 GIUGNO 2021

L'impresa italiana che vende on line beni fisici con trasporto a proprio carico nei confronti di consumatori finali spagnoli:

PRODOTTI DIVERSI DA QUELLI SOTTOPOSTI AD ACCISA

- Sino alla **soglia di 35.000 euro** / anno può applicare la normativa prevista per le vendite in Italia: applicazione dell'Iva italiana; esonero dall'obbligo di emettere fattura, salvo che questa sia chiesta dal cliente NON oltre il momento di effettuazione dell'operazione; esonero dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi; esonero dall'obbligo di emetter il documento commerciale; obbligo di annotare i corrispettivi nel registro dei corrispettivi; nel caso di emissione di fatture, obbligo di annotare le stesse sul registro delle fatture emesse;
- Oltre tale soglia, applicazione dell'Iva spagnola, a mezzo posizione Iva aperta in Spagna; occorre emettere fattura «bivalente»;

PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA (vino, liquori, grappa, birra)

NON esistono soglie; occorre organizzarsi per applicare:

- L'eventuale accisa spagnola;
- E l'Iva spagnola.

CESSIONE DI PRODOTTI
A CONSUMATORI FINALI DI ALTRO PAESE UE
Normativa in vigore sino al 30 giugno 2021

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL
TAXATION AND CUSTOMS UNION
Indirect Taxation and Tax administration
Indirect taxes other than VAT

EXCISE DUTY TABLES

Part I - Alcoholic Beverages

Can be consulted on DG TAXUD Web site:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

"Taxes in Europe" online database:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxSearch.html

(Shows the situation as at **01/07/2020**)

E-COMMERCE – PACCHETTO IVA
dal 1° luglio 2021

A partire dal 1° luglio 2021:

VENDITA NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI

- Ai fini dell'Iva, nell'ambito della vendita a distanza, viene soppressa la distinzione tra beni NON sottoposti ad accisa e beni sottoposti ad accisa;
- Vengono soppresse le soglie di 35.000 euro /anno e di 100.000 euro/ anno e le medesime vengono sostituite con un'**unica soglia comunitaria di 10.000 / anno** (comprensiva sia della cessione di beni fisici che di beni virtuali);
- **Viene introdotto il regime speciale "OSS - One Stop Shop** tale regime è facoltativo; nulla vieta che un'impresa decida di continuare ad operare tramite le posizioni Iva aperte nei singoli Paesi Ue; è tuttavia da ritenere che il regime OSS, grazie alla sua semplicità ed economicità verrà utilizzato dalla gran parte delle imprese di e-commerce.

E-COMMERCE – PACCHETTO IVA
dal 1° luglio 2021

- Al fine di identificare il Paese di residenza del consumatore finale è possibile far riferimento all'indirizzo di consegna del prodotto. Occorre previamente verificare quale sia l'aliquota Iva applicabile al prodotto.

Molte imprese di e-commerce, in conseguenza di quanto sopra, potranno chiudere le posizioni Iva dalle medesime aperte nei singoli Paesi Ue.

Fanno eccezione a tale possibilità le imprese che vendono beni tratti da **depositi logistici** esistenti in altri Paesi Ue e le imprese che operano con la tecnica del drop shipping.

E-COMMERCE – PACCHETTO IVA
dal 1° luglio 2021

CASO AMAZON

Nel caso di utilizzo del sistema FBA – «Fulfillment By Amazon» (e cioè eseguito da Amazon), ove venga scelto il **Programma Paneuropeo di Logistica AMAZON**, **i prodotti vengono inviati ai vari depositi** AMAZON ubicati in Unione Europea, in continua crescita (Ad esempio: Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna).

Tale dislocazione obbliga l'impresa italiana venditrice ad aprire tante posizioni Iva quanti sono i depositi nei quali viene inviata la merce.

E-COMMERCE – PACCHETTO IVA
dal 1° luglio 2021

Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon

- Invia i tuoi prodotti a un centro logistico di Amazon nel tuo marketplace di registrazione. Con il Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon, il tuo inventario sarà distribuito in tutta Europa in base alla domanda prevista.
- Avvicina il tuo inventario a milioni di clienti in Europa garantendo una consegna più rapida.
- Espandi la tua attività: i venditori affermano di aver assistito a un aumento delle vendite fino al 30% dopo essersi iscritti al Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon.*
- Risparmia fino al 52% sui costi di gestione, dal momento che vengono applicate solo le tariffe nazionali.**

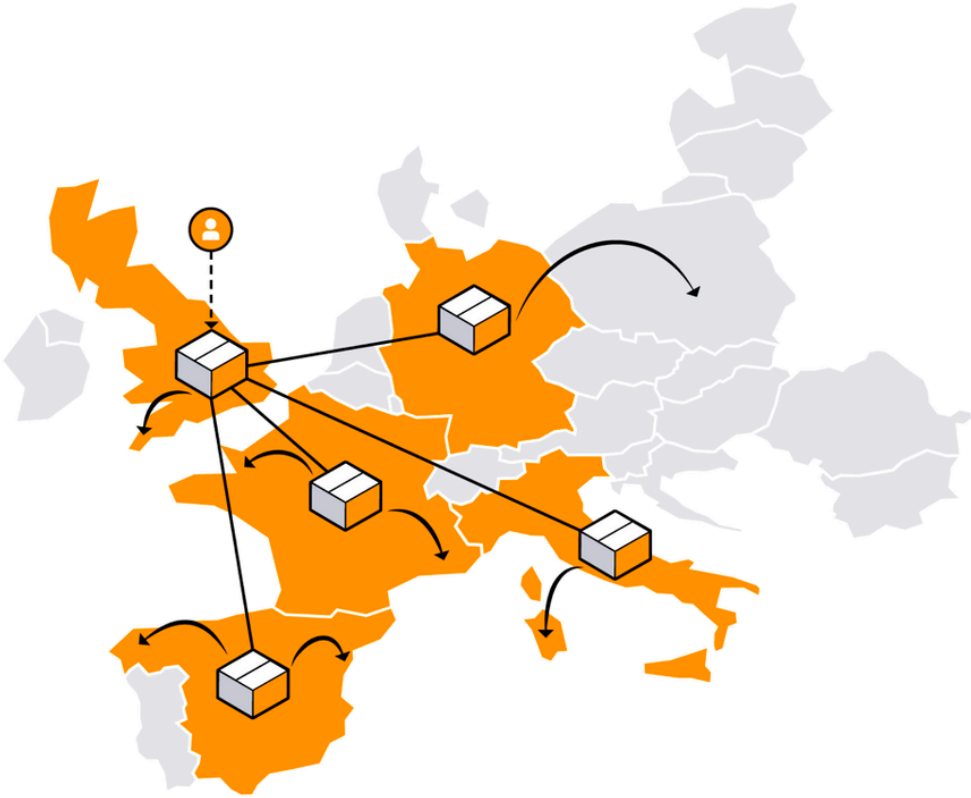

VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI

Situazione dal 1° luglio 2021

Vendita nei confronti di consumatori finali

RIEPILOGO - A partire dal 1° luglio 2021:

- riguardo alle vendite interne all'Italia e alle vendite nei confronti di clienti extra Ue, nulla cambia;
- riguardo invece alle **vendite a distanza intracomunitarie**, l'impresa italiana che supera la soglia comunitaria di 10.000 euro / anno (nella determinazione della quale rileva anche la cessione di beni virtuali), **dovrà applicare l'Iva del Paese del consumatore**. Al fine di applicare tale regola avrà a disposizione due diverse soluzioni operative:
  - Aprire una posizione Iva in tutti i Paesi Ue nei quali effettua vendite a distanza: attuale procedura sopra soglia – Sistema tradizionale;
  - Oppure, aderire al sistema OSS – One Stop Shop (soluzione consigliata).

VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI

Situazione dal 1° luglio 2021

Vendita nei confronti di consumatori finali

SISTEMA OSS (descrizione eseguita in base alle caratteristiche del sistema speciale MOSS attualmente in vigore per i servizi elettronici):

- L'impresa italiana gestisce il sistema OSS utilizzando il proprio numero identificativo Iva ordinario;
- NON vi è l'obbligo di emissione della fattura di vendita;
- L'impresa italiana vende i beni fisici applicando l'Iva del Paese di consumo;
- E' da ritenere che continui ad essere obbligatorio trasmettere il Modello Intra 1-bis, almeno ai fini statistici;

VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI

Situazione dal 1° luglio 2021

Vendita nei confronti di consumatori finali

- Oltre alla dichiarazione Iva ordinaria, viene presentata una speciale dichiarazione Iva OSS relativamente alla merce inviata ai consumatori di altri Paese Ue con partenza dall'Italia (1)
- La speciale dichiarazione Iva OSS viene presentata su base trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento;
- Ad ogni dichiarazione IVA OSS è attribuito dal sistema un **numero di riferimento unico** da indicarsi in sede di versamento dell'imposta.

Nota (1): come in precedenza affermato, nel caso di merce inviata a consumatori finali di altri Paesi Ue, con partenza da depositi logistici ubicati nello stesso Paese del consumatore o tramite drop shipping occorre gestire l'operazione con una posizione Iva locale.

VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI

Situazione dal 1° luglio 2021

Vendita nei confronti di consumatori finali

- L'Iva relativa alla procedura OSS deve essere versata all'Agenzia delle Entrate italiana entro il termine di trasmissione della dichiarazione Iva OSS (e. quindi, entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento);
- il Versamento avviene con addebito, richiesto direttamente dal soggetto tramite il Portale OSS, su conto corrente postale o bancario aperto presso una banca italiana convenzionata con l'Agenzia delle Entrate, intestato all'operatore. Accedendo al Portale OSS è possibile scegliere la Dichiarazione per la quale effettuare il pagamento, indicarne l'importo e il codice IBAN del conto sul quale sarà eseguito l'addebito (tipo RID) dell'Iva dovuta.
- Le dichiarazioni trimestrali OSS e l'Iva versata vengono acquisite dallo Stato membro di identificazione e sono trasmesse ai rispettivi *Stati Membri di Consumo* mediante una rete di comunicazioni sicura.
- Eventuali rettifiche della dichiarazione Iva OSS presentata devono essere eseguite nelle dichiarazioni successive entro 3 anni.
- L'impresa italiana deve tenere agli atti per il periodi di 10 anni la **documentazione** delle operazioni effettuate nell'ambito del regime speciale OSS.

VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI

Situazione dal 1° luglio 2021

Normativa UE - Vendita nei confronti di consumatori finali

European Parliament

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV

Parliamentary questions 53k 18k

23 June 2020 P-002724/2020

Answer given by Mr Gentiloni
on behalf of the European Commission

Question reference: P-002724/2020

The European Union's Digital Single Market Strategy(1) aims at defining an appropriate e-commerce framework that will provide businesses, particularly entrepreneurs, with new opportunities to sell their products online across Europe. Amongst others, this strategy calls for breaking down barriers to cross-border online activity including complex tax rules(2).

In this regard, in late 2018, the Commission launched a study assessing Articles 32 and 36 of Council Directive 2008/118/EC concerning the general arrangements for excise duty(3). This study evaluates and analyses the current arrangements for distance selling of excise goods, including wine. Work is ongoing on this study, which is expected to be finalised and published shortly.

At the same time, new Value Added Tax (VAT) rules(4) on distance sales of goods will enter into force in 2021. According to these rules, the extended One Stop Shop (OSS) will allow the suppliers of intra-EU distance sales of goods to account for VAT due in other Member States without being obliged to register for VAT in these countries.

Intra-EU distance sales of excise products (including wine) can be included in the VAT OSS as from 2021 for the declaration and payment of VAT.

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192 and https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-single-market-barriers-march-2020_en.pdf
(2) See also the communication 'Identifying and addressing barriers to the Single Market', COM(2020) 93, p.7.
(3) OJ L 9, 14.1.2009, p. 12
(4) Council Directive (EU) 2017/2455 of *5 December 2017* , OJ L 348, 29.12.2017, p. 7-22 and Council Directive (EU) 2019/1995 *of 21 November 2019*, OJ L 310, 2.12.2019, p. 1-5.

Last updated: 24 June 2020 **Legal notice - Privacy policy**

VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI

Situazione dal 1° luglio 2021

Normativa UE- Vendita nei confronti di consumatori finali

ENP-002724/2020

Answer given by Mr Gentiloni on behalf of the European Commission

(**23.6.2020**)

The European Union's Digital Single Market Strategy aims at defining an appropriate ecommerce framework that will provide businesses, particularly entrepreneurs, with new opportunities to sell their products online across Europe. Amongst others, this strategy calls for breaking down barriers to cross-border online activity including complex tax rules.

In this regard, in late 2018, the Commission launched a study assessing Articles 32 and 36 of Council Directive 2008/118/EC concerning the general arrangements for excise duty. This study evaluates and analyses the current arrangements for distance selling of excise goods, including wine. Work is ongoing on this study, which is expected to be finalised and published shortly.

At the same time, new Value Added Tax (VAT) rules on distance sales of goods will enter into force in 2021. According to these rules, the extended One Stop Shop (OSS) will allow the suppliers of intra-EU distance sales of goods to account for VAT due in other Member States without being obliged to register for VAT in these countries. **Intra-EU distance sales of excise products (including wine) can be included in the VAT OSS as from 2021 for the declaration and payment of VAT**.

VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI

Situazione dal 1° luglio 2021

Normativa UE- Vendita nei confronti di consumatori finali

Risposta data dal Commissario agli Affari Economici UE, Paolo Gentiloni, a nome della Commissione europea

(23 giugno 2020)

La **strategia per il mercato unico digitale** dell'Unione europea mira a definire un quadro di e-commerce adeguato che fornirà alle imprese, in particolare agli imprenditori, nuove opportunità di vendere i propri prodotti online in tutta Europa. Tra gli altri, questa strategia richiede di abbattere gli ostacoli alle attività online transfrontaliere, comprese le norme fiscali complesse.

A tale proposito, alla fine del 2018, **la Commissione ha avviato uno studio** che valuta gli articoli 32 e 36 della direttiva 2008/118 / CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise.

VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI

Situazione dal 1° luglio 2021

Normativa UE - Vendita nei confronti di consumatori finali

Questo studio valuta e analizza le attuali disposizioni per la vendita a distanza di prodotti sottoposti ad accisa, compreso il vino. Sono in corso lavori su questo studio, che dovrebbe essere finalizzato e pubblicato a breve.

Allo stesso tempo, **le nuove norme sull'IVA (IVA) sulle vendite a distanza di beni entreranno in vigore nel 2021**. Secondo queste regole, lo sportello unico esteso (OSS) consentirà ai fornitori di vendite a distanza di merci all'interno dell'UE contabilizzare l'IVA dovuta in altri Stati membri senza essere obbligati a registrarsi per l'IVA in questi paesi. **Le vendite a distanza all'interno dell'UE di prodotti soggetti ad accisa (compreso il vino) possono essere incluse nell'IVA OSS a partire dal 2021 per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA.**

FOCUS SPAGNA

Opportunità per le imprese della provincia di Cuneo

Aspetti fiscali

MODALITA’ DI PRESENZA IN SPAGNA

MODALITA’ DI PRESENZA STABILE
Società di diritto locale e succursale

PRESENZA STABILE - Forme giuridiche a disposizione

Una società italiana che decide di operare in Spagna può adottare una delle seguenti forme giuridiche:

- Società di diritto locale:
  - SL – Limited Liability Company
  - SA – Public Limited Company
- Succursale di società italiana («Branch»)

SOCIETA' DI DIRITTO LOCALE

Tempo di costituzione e operatività successiva

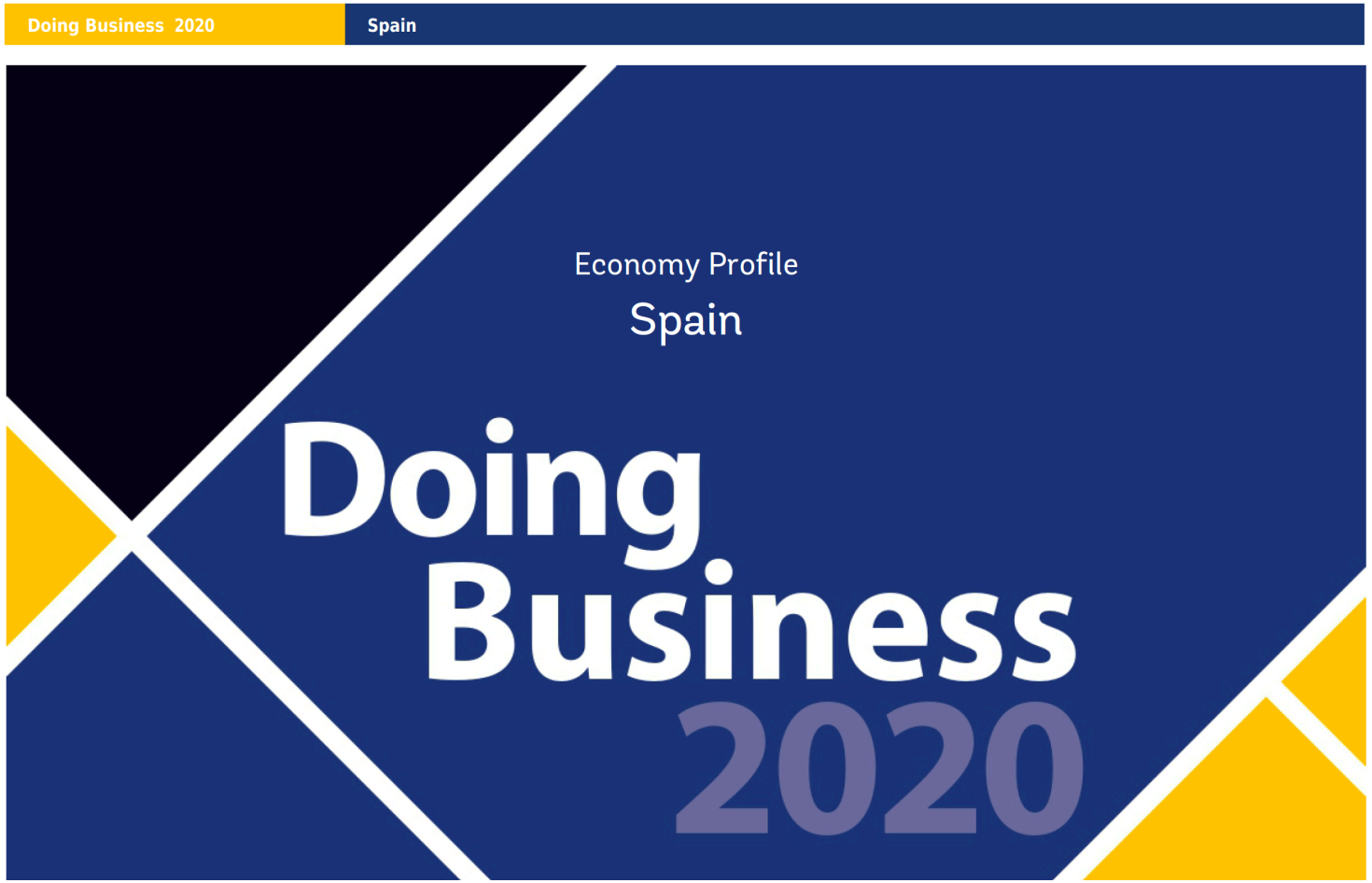

WORLD BANK GROUP

Comparing Business Regulation in **190** Economies

Doing Business 2020 | **Spain**

Ease of Doing Business in

Spain

Region	OECD high income
Income Category	High income
Population	46,723,749
City Covered	Madrid

DB RANK

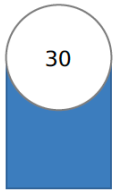

DB SCORE

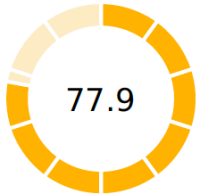

Rankings on Doing Business topics - Spain

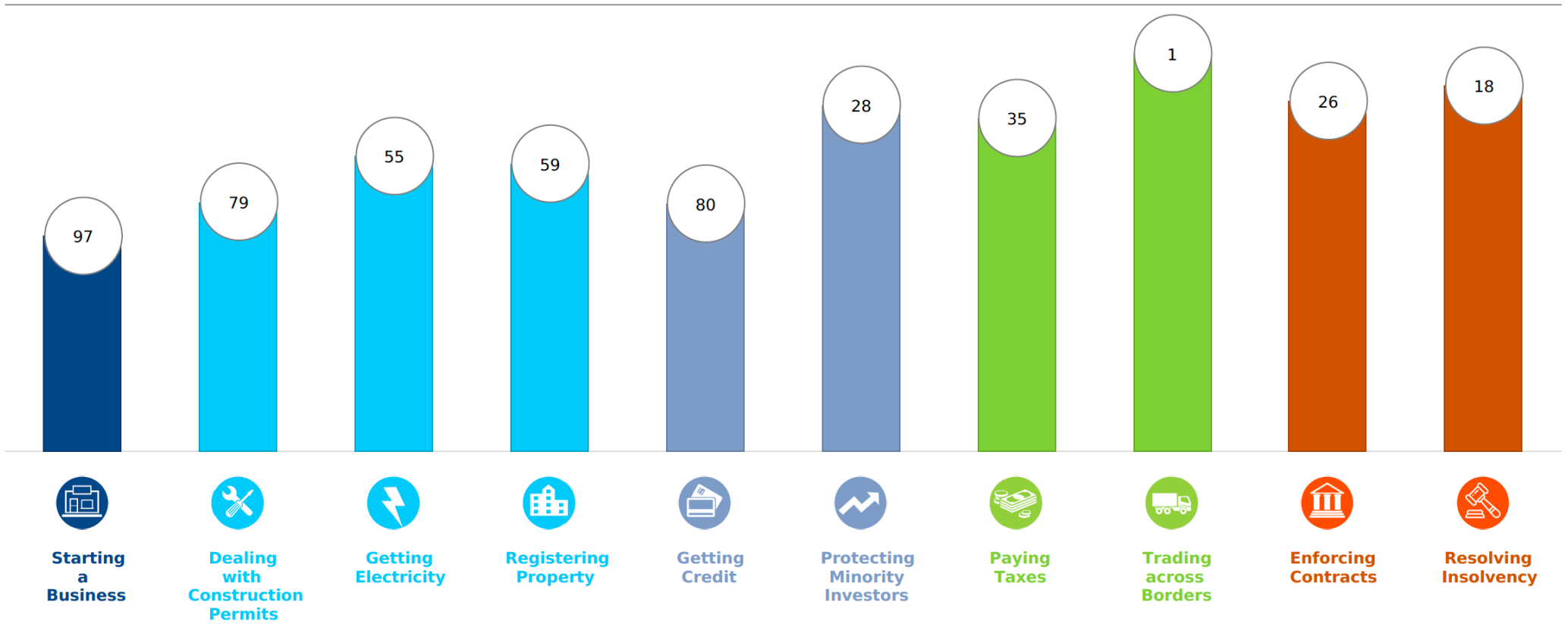

SOCIETA' DI DIRITTO LOCALE

Imposte societarie

IMPOSTE SULLE SOCIETA'

L'aliquota standard dell'imposta sulle società è del 25%.

In caso di gestione in perdita fiscale, questa può essere portata in avanti, senza limiti temporali, per compensare risultati positivi degli esercizi successivi.

A livello locale, è prevista l'applicazione di imposte comunali.

IMPOSTE SULLE SUCCURSALI

Come imposte societarie (25%).

SOCIETA' DI DIRITTO LOCALE
Risvolti per la fiscalità italiana

ASPETTI AI QUALI PRESTARE ATTENZIONE

Nel caso di presenza a mezzo di società (ad esempio, SL), occorre prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- **Residenza fiscale della società**: la società spagnola deve essere amministrata in Spagna e NON dall'Italia (rischio «estero-vestizione»);
- **Normativa CFC** (articolo 167, comma 4, del Dpr n. 917/1986): in caso di applicazione dell'imposta societaria con aliquota ridotta, occorre verificare la non applicabilità di tale normativa (la quale comporterebbe la tassazione in Italia, per trasparenza, del reddito prodotto in Israele);
- **Transfer pricing** (articolo 110, comma 7, del Dpr n. 917/1986): in caso di scambi di beni e servizi e di finanziamenti intragruppo occorre tenere presente la normativa in tema di transfer pricing

SOCIETA' DI DIRITTO LOCALE

Ritenute alla fonte – normativa interna spagnola

Withholding tax:

Rates

Type of payment	Residents		Nonresidents (not operating through a PE in Spain)	
	Company	Individual	Company	Individual
Dividends	0%/19%	19%	19%	19%
Interest	0%/19%	19%	0%/19%	0%/19%
Royalties	0%/19%/24%	15%/19%/24%	19%/24%	19%/24%
Fees for services	0%	7%/15%	19%/24%	19%/24%

Riguardo alla ritenuta effettivamente applicabile, occorre però tenere conto:

- della Direttiva Ue dividendi, interessi e royalties (cd. "regime madre – figlia";
- dell'accordo contro la doppia imposizione tra l'Italia e la Spagna.

SOCIETA' DI DIRITTO LOCALE

Accordo contro la doppia imposizione Italia- Spagna

Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Paese contraente	Stipula	In vigore dal	Convenzioni contro le doppie imposizioni
Spagna	**Firma**: Roma 08.09.1977 **Ratifica**: L. 29.09.1980, n.663	24.11.1980	Spagna - PDF in italiano Spagna - PDF in francese Spagna - PDF in inglese

SOCIETA' DI DIRITTO LOCALE

Accordo contro la doppia imposizione Italia- Spagna

Articolo 10.

Dividendi.

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo di tali dividendi.

SOCIETA' DI DIRITTO LOCALE

Accordo contro la doppia imposizione Italia - Spagna

Articolo 11.

Interessi.

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 12 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

SOCIETA' DI DIRITTO LOCALE

Accordo contro la doppia imposizione Italia - Spagna

Articolo 12.

Canoni.

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 4 per cento dell'ammontare lordo delle remunerazioni di qualsiasi natura pagate per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su un'opera letteraria, drammatica, musicale o artistica (ad eccezione dei canoni relativi a films cinematografici e ad opere registrate su nastri o bande magnetoscopiche destinate alla televisione);

b) l'8 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

SOCIETA' DI DIRITTO LOCALE
Esempio di imposizione societaria

SOCIETA' SPAGNOLA - ESEMPIO DI IMPOSIZIONE SPAGNA – ITALIA

ALFA SPAGNA SL è posseduta al 100% da ALFA SRL – Italia.

La società spagnola nel 2019 ha prodotto un reddito ante imposte sui redditi di 100.000 euro.

La società è soggetta imposta societaria del 25%.

Nel 2020 l'utile prodotto viene interamente distribuito alla società controllante italiana. Si supponga che tale società, ante ricevimento dividendo israeliano, sia in perfetto pareggio.

Viene applicata la Direttiva «madre – figlia».

SOCIETA' DI DIRITTO LOCALE

Esempio di imposizione societaria

SPAGNA

Utile ante imposte		100.000 euro
Imposta societaria 25%	-	25.000 euro

Utile al netto imposte		75.000 euro
Ritenuta alla fonte: ZERO		0 euro

Dividendo trasmesso in Italia		75.000 euro

SOCIETA' DI DIRITTO LOCALE

Esempio di imposizione societaria

ITALIA

Dividendo lordo	=	75.000 euro
Abbattimento 95%	-	71.250 euro

Base imponibile IRES		3.750 euro
		==========
IRES 24%		900 euro
Credito per imposta estera		0 euro

Saldo IRES		900 euro
		==========
Utile netto (75.000 – 900) =		74.100 euro

SUCCURSALE DI SOCIETA' ITALIANA
Esempio di imposizione fiscale

SUCCURSALE SPAGNOLA - ESEMPIO DI IMPOSIZIONE SPAGNA – ITALIA

La società italiana ALFA SRL opera in Spagna a mezzo di una succursale costituente stabile organizzazione.

La società spagnola nel 2020 produce un reddito ante imposte sui redditi di 100.000 euro.

La succursale spagnola è soggetta all'imposta societaria del 25%.

Si supponga che ALFA SRL, ante attribuzione del reddito di fonte spagnola, sia in perfetto pareggio.

SUCCURSALE DI SOCIETA' ITALIANA
Esempio di imposizione fiscale

SPAGNA

Utile ante imposte		100.000 euro
Imposta societaria 25%	-	25.000 euro

Utile al netto imposte		75.000 euro
Branch remittance tax		0

Utile della succursale spagnola		75.000 euro

SUCCURSALE DI SOCIETA' ITALIANA
Esempio di imposizione fiscale

ITALIA	
Utile netto succursale spagnola	75.000 euro
Imposta societaria spagnola	25.000 euro
Utile di fonte spagnola ante imposte	100.000 euro
IRES 24%	24.000 euro
Credito per imposta estera	- 24.000 euro

Saldo IRES	0 euro
	==========
Utile netto (100.000 – 25.000 – 0)	75.000 euro